



Repertorio n. 50/2015

**CONTRATTO D'APPALTO SPECIFICO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI
SERVIZI PROFESSIONALI APPLICATI ALL'AMBITO BILANCIO E
PROGRAMMAZIONE, SISTEMI DI GOVERNO E PATRIMONIO**

(RIF. ACCORDO QUADRO 14/11 - LOTTO 7 - CIG 62497397C5)

(PN 9/2015)

INDICE

Art. 1 Oggetto.....	5
Art. 2 Durata del contratto e modalità di attivazione del servizio	5
Art. 3 Localizzazione	5
Art. 4 Esecuzione dei servizi professionali.....	6
Art. 5 Gestione del gruppo di lavoro.....	6
Art. 6 Indicatori di Qualità e Servizio	7
Art. 7 Modalità di accettazione del servizio	7
Art. 8 Chiusura del servizio	7
Art. 9 Corrispettivo.....	8
Art. 10 Fatturazione e Pagamenti.....	8
Art. 11 Personale impiegato nell'esecuzione degli appalti	10
Art. 12 Varianti in corso d'esecuzione.....	11
Art. 13 Penali.....	11
Art. 14 Obblighi e Responsabilità dell'Appaltatore	12
Art. 15 Subappalto.....	14
Art. 16 Referenti	14
Art. 17 Direttore dell'esecuzione del contratto	14
Art. 18 Comunicazioni relative alla documentazione contrattuale.....	14
Art. 19 Comunicazioni all'A.N.A.C.....	15
Art. 20 Trattamento dei dati personali	15
Art. 21 Tutela dei dati personali e riservatezza.....	16
Art. 22 Licenze Software	19
Art. 23 Difformità e vizi	20
Art. 24 Accesso ai locali.....	21
Art. 25 Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto.....	21
Art. 26 Clausola risolutiva espressa	21
Art. 27 Esecuzione in danno.....	22
Art. 28 Recesso del Committente dal contratto	22
Art. 29 Divieto di cessione del contratto	23
Art. 30 Disciplina della cessione del credito	23
Art. 31 Disposizioni antimafia	23
Art. 32 Controversie	24
Art. 33 Spese.....	24
Art. 34 Osservanza Codice etico.....	24
Art. 35 Rinvio	25



**CONTRATTO D'APPALTO SPECIFICO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI
SERVIZI PROFESSIONALI APPLICATI ALL'AMBITO BILANCIO E
PROGRAMMAZIONE, SISTEMI DI GOVERNO E PATRIMONIO**

(RIE. ACCORDO QUADRO 14/11 - LOTTO 7 - CIG 62497397C5)

(PN 9/2015)

TRA

CSI-Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino, C.so Unione Sovietica n. 216, Cap. 10134, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01995120019, di seguito denominato anche “**Committente**”, in persona del Direttore Generale, Dott. Ferruccio Ferranti, OMISSIS

E

Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalle Società **SCAI Consulting S.r.l.** (Capogruppo mandataria), con sede legale in Torino, c.so Enrico Tazzoli, 223, Cap. 10137, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 10871920012, **KPMG Advisory S.p.A.** (Società Mandante) Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04662680158 con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani 27 e **System Evolution S.r.l.** (Società Mandante) Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05145530019, con sede legale in Torino, Strada del Drosso 49, in persona del Legale Rappresentante della Società Capogruppo mandataria, Sig. Massimiliano Cipolletta (nel seguito anche “**Appaltatore**”)

e congiuntamente denominati “**Parti**”

PREMESSO CHE

- in data 7 dicembre 2012 le Parti hanno formalizzato un Accordo Quadro per “l’acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza in ambito informatico e affini per i sistemi informativi Bilancio e Programmazione Procurement Sistemi di Governo”, con scadenza in data 6 dicembre 2014;
- l’art. 3 dell’Accordo Quadro recitava “Il CSI si riserva la facoltà di rinnovare il presente Accordo Quadro per ulteriori 12 (dodici) mesi;

FIRMATO IN ORIGINALE

CSI-PIEMONTE

FIRMATO IN ORIGINALE

R.T.I. SCAI Consulting S.r.l.

- in data 3 dicembre 2014 veniva stipulato tra le parti idoneo atto di rinnovo dell'Accordo Quadro;
- il Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici della gara n. 14/11 lotto 7, le “Informazioni Complementari”, l’Offerta economica”, l’”Offerta tecnica”, il “D.U.V.R.I. – Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze” (complessivamente i “Documenti di Gara”), costituiscono parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati;
- in conformità all'Accordo Quadro il Committente ha indetto, nel rispetto delle statuizioni previste dal D.P.R n 384/2001 e dal D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 59 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 la procedura negoziata PN 9/2015 (CIG 62497397C5) in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- a seguito della procedura negoziata l'Appaltatore, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., ha accettato in data 25/05/2015, tutte le norme e le condizioni contenute nella “lettera di invito” e nel Capitolato speciale d'appalto - “Requisiti Tecnici” e relativi allegati (Rif. PN 9/2015 CIG 62497397C5) e ha presentato l'Offerta economica riformulata datata 15/06/2015 e l'Offerta tecnica datata 25/05/2015;
- la dichiarazione di accettazione delle norme contenute nella lettera d'invito e nel Capitolato speciale d'appalto - “Requisiti Tecnici” ed i suoi allegati, l'offerta economica e l'offerta tecnica fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegate;
- in data 23 giugno 2015 veniva trasmessa l'esecuzione anticipata del Contratto in via d'urgenza e relativa comunicazione di aggiudicazione;
- a seguito di suddetta comunicazione, l' R.T.I. ha provveduto a costituire regolare cauzione definitiva;
- la “Comunicazione informativa sugli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (ALLEGATO 1 al presente contratto), costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- le “Istruzioni relative al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.” (ALLEGATO 2 al presente contratto), costituiscono parte integrante del presente contratto;
- l'Appaltatore riconosce che il presente contratto ed i suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite al CSI-Piemonte e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta;
- i servizi oggetto del presente contratto vengono affidati con la modalità “a misura”.



TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVENGONO E SI STIPULANO
LE SEGUENTI CONDIZIONI GENERALI ED ECONOMICHE:

Art. 1 Oggetto

Costituisce oggetto del presente contratto l'acquisizione di servizi professionali applicati all'ambito Bilancio e Programmazione, Sistemi di Governo e Patrimonio.

L'Appaltatore deve eseguire il servizio oggetto del presente contratto nel rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Generali e Requisiti Tecnici della Gara Europea n. 14/11, dell'Accordo Quadro lotto 7 e delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecniche/i, delle tempistiche del Piano dei servizi, descritti nella Lettera di invito e nel Capitolato Speciale d'Appalto - Requisiti Tecnici e relativi allegati della Procedura Negoziata PN 9/2015 e secondo quanto indicato nella relazione tecnica presentata dall'appaltatore, che contengono tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso garantiti.

Per ulteriori dettagli in merito al servizio in oggetto si rinvia ai paragrafi 3 (*Oggetto dell'appalto*), 4 (*Descrizione del servizio*), 5 (*Fornitura dei Servizi professionali*) e relativi sottoparagrafi del Capitolato Speciale d'Appalto - Requisiti Tecnici PN 9/2015

L'Appaltatore deve eseguire il servizio oggetto del presente contratto garantendone la perfetta esecuzione a regola d'arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nella Lettera di invito e nel Capitolato Speciale d'Appalto - Requisiti Tecnici della Procedura Negoziata PN 9/2015 del relativo Accordo Quadro del lotto 7.

Art. 2 Durata del contratto e modalità di attivazione del servizio

Il presente contratto avrà una durata di 24 mesi decorrenti dalla data di esecuzione anticipata comunicata all'appaltatore con lettera del 23 giugno 2015 e precisamente:

dal 26 giugno 2015 fino al 25 giugno 2017.

L'avvio delle attività verrà organizzato tramite un Kick-Off iniziale, pianificato a cura del Committente entro 5 giorni dalla data di esecuzione anticipata del contratto, come meglio specificato al parag. 6 (*Presa in carico delle attività*) del Capitolato Speciale D'Appalto Requisiti Tecnici della PN 9/2015 a cui si rimanda per maggiori dettagli.

Il Committente si riserva la facoltà, come previsto dalla lettera di invito a cui si rimanda per maggiori dettagli sulle modalità, di concludere anticipatamente il Contratto d'appalto derivante dalla presente procedura qualora, nel corso del periodo di sua vigenza vengano stipulati dal Committente nuovi Contratti o Accordi Quadro derivanti da procedure di gara aventi per oggetto servizi analoghi.

Art. 3 Localizzazione

I servizi professionali oggetto del presente appalto specifico si svolgeranno presso la

FIRMATO IN Originale

CSI-PIEMONTE

FIRMATO IN Originale

R.T.I. SCAI Consulting S.r.l.



sede dell'Appaltatore, oppure, su richiesta esplicita del referente del Committente o del relativo PM, presso la sede del CSI Piemonte.

Alle risorse professionali incaricate dell'esecuzione dei servizi potrà essere richiesto inoltre di svolgere il servizio presso le sedi di Enti Pubblici clienti del CSI-Piemonte all'interno della Regione Piemonte

Gli incontri tra Committente e Appaltatore si terranno, su indicazione del Committente stesso, presso la sede dell'Appaltatore oppure presso la sede CSI-Piemonte di Torino.

Presupposto per l'esecuzione delle attività oggetto di appalto è la disponibilità da parte dell'Appaltatore di connessione Internet e la predisposizione di adeguati strumenti per il collegamento alla rete CSI tramite VPN.

A tal fine, si rimanda all'Allegato 3 *Servizio di accesso alla rete CSI-RUPAR tramite VPN SSL*, al Capitolato Speciale D'Appalto Requisiti Tecnici, per una descrizione delle principali caratteristiche del servizio di accesso alla rete CSI.

Art. 4 Esecuzione dei servizi professionali

Di seguito si riportano le principali fasi di gestione delle attività:

- **Assegnazione e avvio delle attività:** fase in cui vengono assegnate le attività alle risorse coinvolte (per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo 8.1 del Capitolato Speciale D'Appalto Requisiti Tecnici della PN 9/15).
- **Variazioni della pianificazione:** il PM del CSI Piemonte, a seguito di una variazione di tipo funzionale o di tipo tecnico, può richiedere una riassegnazione delle attività e una revisione della pianificazione. In tal caso il PM del CSI Piemonte e il referente dell'Appaltatore condividono una nuova pianificazione delle attività e la presentano a tutte le risorse coinvolte (per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo 8.2 del Capitolato Speciale D'Appalto Requisiti Tecnici della PN 9/15).
- **Monitoraggio del servizio:** con cadenza periodica il PM del CSI Piemonte verifica con le risorse coinvolte lo stato di avanzamento delle attività e i giorni uomo erogati, mentre con cadenza di regola mensile i referenti per l'appalto specifico dell'appaltatore e del CSI Piemonte verificano l'andamento complessivo del servizio coinvolte (per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo 8.3 del Capitolato Speciale D'Appalto Requisiti Tecnici della PN 9/15).

Art. 5 Gestione del gruppo di lavoro

Periodicamente il Committente incontrerà il Referente dell'Appaltatore per comunicare eventuali evoluzioni degli aspetti funzionali e normativi specifici degli ambiti in oggetto e/o sulla evoluzione tecnologica e degli ambienti e degli standard di sviluppo utilizzati.

Per maggiori dettagli circa gli aspetti concernenti la formazione e il mantenimento e lo sviluppo delle competenze all'interno del team si rimanda all'Accordo Quadro e a quanto specificato in seguito nel presente contratto

si ricorda che è compito dell'appaltatore garantire l'adeguatezza dei profili professionali offerti e alla loro evoluzione nel tempo per tutta la durata del contratto.

FIRMATO IN Originale

CSI-PIEMONTE

FIRMATO IN Originale

R.T.I. SCAL Consulting S.r.l.



Art. 6 Indicatori di Qualità e Servizio

Gli indicatori relativi alla Performance dei singoli Servizi professionali sono riportati nell'Allegato I "Indicatori di Qualità e Servizio, Penali" del Capitolato Speciale d'Appalto - Requisiti Tecnici della PN 9/2015 a cui si rimanda.

Art. 7 Modalità di accettazione del servizio

L'accettazione del servizio si basa sull'esito positivo del monitoraggio del servizio effettuato nel corso degli incontri pianificati mensilmente. A seguito di tale accettazione l'Appaltatore potrà emettere il SAL (Stato Avanzamento Lavori) corrispondente ai giorni/uomo effettivamente erogati e verificati da parte del Committente e potrà procedere con la fatturazione come da processo aziendale.

In caso di non accettazione del servizio sarà cura dell'Appaltatore sottoporre alla valutazione del Referente del CSI-Piemonte eventuali azioni correttive atte alla risoluzione della causa contingente.

Art. 8 Chiusura del servizio

Al termine del contratto o al termine delle attività previste in appalto per ciascun servizio, qualora queste si esaurissero prima del termine contrattuale di 24 mesi, è fatto obbligo all'Appaltatore di mettere a disposizione del Committente tutti i documenti prodotti in relazione all'erogazione dei servizi (documenti di analisi, prototipi, codice sviluppato per tutte le fasi di implementazione).

L'Appaltatore dovrà inoltre garantire tutto quanto risulti necessario perché, alla scadenza del contratto, o in caso di interruzione prima del termine contrattuale, un nuovo Appaltatore possa ad esso eventualmente subentrare nell'erogazione di tutti i servizi oggetto dell'appalto.

A tal fine l'Appaltatore si impegna a garantire, per un periodo massimo di 20 giorni solari successivi alla scadenza del contratto, su richiesta del Committente, tutto il supporto e la collaborazione necessaria per l'affiancamento del personale del Committente o del nuovo Appaltatore subentrante, senza ulteriori oneri per il CSI-Piemonte. L'impegno necessario stimato è di 20 giorni/uomo per ciascun ambito.

Al termine della fase di affiancamento sarà compito del Committente convocare un incontro che sancisca la conclusione delle attività di passaggio di consegne e formalizzi la piena presa in carico di quanto oggetto del passaggio di consegne stesso.

Qualora nel corso di tale periodo di 20 giorni dovesse rendersi necessario l'espletamento del servizio oggetto del presente Appalto Specifico, è facoltà del Committente richiedere e ottenerne l'esecuzione all'Appaltatore alle medesime condizioni contrattuali.

FIRMATO IN ORIGINALE

CSI-PIEMONTE

FIRMATO IN ORIGINALE

R.T.I. SCAL Consulting S.r.l.



Art. 9 Corrispettivo

Nel corso dell'esecuzione del presente contratto, il Committente riconoscerà all'Appaltatore, indipendentemente dall'effettiva erogazione, un corrispettivo minimo garantito pari a **Euro 196.860,40** (Euro centonovantaseimilaottocentosessanta/40) oltre oneri relativi alla sicurezza stimati in **Euro 3.017,70** (Euro tremiladiciassette/70) oltre oneri di legge, che si riferisce specificatamente alle voci B) e C) della seguente tabella:

Servizio Professionale	Prezzo unitario	Quantità (GG/U)	Importo servizio minimo garantito (B e C)
A) Analisi di business	OMISSIS		
B) Analisi e test			
C) Progettazione e sviluppo senior			
D) Progettazione e sviluppo junior			
E) IT System Architect			

Le quantità minime garantite sono rappresentate dai servizi professionali B) e C) complessivamente pari a per i servizi A) D) e E) si riporta unicamente la valorizzazione unitaria delle giornate/uomo che sarà vincolante per l'appaltatore esclusivamente in caso di richiesta da parte del Committente.

L'Appaltatore dovrà presentare regolari fatture che dovranno far riferimento al n. identificativo di gara **CIG 62497397C5** e al numero d'ordine **2015000773**.

Nel caso in cui l'Appaltatore versi, per fatto e/o responsabilità propri e/o di suo personale impiegato nell'appalto, nell'impossibilità di completare l'esecuzione delle giornate minime contrattualmente previste, il Committente riconoscerà allo stesso unicamente le giornate effettivamente prestate, resta in ogni caso salva la facoltà per il Committente di risolvere il presente contratto.

Per tutta la durata dell'Appalto Specifico e in considerazione dei prezzi unitari determinati con il presente contratto, il Committente potrà richiedere l'erogazione di servizi professionali fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile stimato in **Euro 1.257.374,14** (Euro **unmilione duecentocinquantesette milatrecentosettantaquattro/14**) oltre oneri di legge, rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione.

Il corrispettivo deve intendersi, per tutta la durata del contratto, fisso ed invariabile e comprensivo di ogni eventuale spesa accessoria, ciò in deroga all'art. 1664 comma 1 c.c.

Art. 10 Fatturazione e Pagamenti

Il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo dell'appalto dietro presentazione di regolari fatture che - ferme restando le disposizioni di cui all'art. 11 "Fatturazione e Pagamenti" dell'Accordo Quadro - verranno emesse secondo le modalità nel seguito specificate:

FIRMATO IN ORIGINALE

CSI-PIEMONTE

R.T.I. SCAL Consulting S.r.l.

FIRMATO IN ORIGINALE

- gli oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, dovranno essere compresi nella prima fattura;
- la fatturazione dei servizi professionali svolti avverrà con periodicità mensile secondo le modalità previste al paragrafo 11 del Capitolato Speciale d'Appalto-Requisiti Tecnici della PN 9/15, sulla base delle attività effettivamente svolte, verificate nel corso degli incontri di monitoraggio pianificati mensilmente, la cui accettazione formale avverrà con l'emissione di un verbale di accettazione a seguito del quale l'appaltatore potrà emettere Stato Avanzamento Lavori e procedere con la fatturazione.

Ciascuna fattura dovrà riportare il numero d'ordine **2015000773** il CIG n. **62497397C5** e il **Verbale di accettazione** ad essa relativa.

Il Committente provvederà al pagamento delle prestazioni a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore verificata d'ufficio dal Committente stesso, ex art. 16bis, comma 10, D.L. 185/08, convertito in L. 2/2009, e art. 118, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come modificato dall'art. 31 comma 2 lett. b) della legge n. 98/2013, di conversione, con modificazioni del D.L. n. 69/2013 attraverso la richiesta di D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio ai sensi della Legge n.98/2013 di conversione con modificazioni, del D.L. n. 69/2013.

L'appaltatore rinuncia espressamente, con la sottoscrizione dei documenti di gara, a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 c.c..

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, e del Decreto Legge n. 66/2014 le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica e dovranno riportare i seguenti dati:

Codice Univoco Ufficio IPA: UFLGPI

Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA

Per quanto consentito dall'art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., considerata la necessità di avere tempi più lunghi ai fini del rilascio della certificazioni del costo per i servizi resi, i pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario **a 60 gg. data ricevimento fattura** mediante accredito sul conto corrente che l'appaltatore indicherà sulla fattura.

In caso di accertata inadempienza contributiva relativa all'Appaltatore ovvero al Subappaltatore, quale risultante da D.U.R.C. negativo, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, che viene disposto



direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente, dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio di D.U.R.C. regolare.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la risoluzione del Contratto d'appalto, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ai sensi dell'art. 324 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il pagamento del saldo è subordinato all'emissione del certificato di verifica di conformità di cui al paragrafo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto Requisiti Tecnici.

Così come già indicato nell'Accordo Quadro (art. 11), nelle fatture ed altri documenti fiscali emessi ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Appaltatore, in ottemperanza alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., è tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato, nonché il C.I.G.

Art. 11 Personale impiegato nell'esecuzione degli appalti

L'Appaltatore dovrà prestare il servizio con risorse dallo stesso dirette e coordinate, le quali, pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con il Committente, opereranno senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa, fatto salvo il puntuale rispetto delle modalità di esecuzione e di tutto quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto – Requisiti tecnici.

A tali risorse sarà consentito l'ingresso e la permanenza nelle sedi del Committente nel rispetto di tutte le relative procedure di sicurezza in vigore presso le dette sedi, nonché di quanto previsto in ordine alla tutela dei dati ed alla riservatezza.

L'Appaltatore ha fornito l'elenco, che è stato accettato e autorizzato dal committente, contenente i nominativi, la qualifica ed il curriculum vitae di tutte le risorse che ha previsto di utilizzare nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

Le risorse utilizzate devono possedere i requisiti tecnici e professionali necessari per l'esecuzione dei servizi richiesti, nonché l'esperienza indicata dall'Appaltatore in sede di offerta tecnica e dovranno essere nella disponibilità dell'Appaltatore in forza di rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.

Nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, in considerazione della particolare natura dei servizi affidati, le risorse dell'Appaltatore dovranno essere professionalmente adeguate e, pertanto, l'Appaltatore provvederà a sostituire i soggetti rispetto ai quali il Committente rilevi l'inadeguatezza, entro 5 giorni dalla relativa richiesta.

FIRMATO IN ORIGINALE

CSI-PIEMONTE

FIRMATO IN ORIGINALE

R.T.I. SCAL Consulting S.r.l.

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere di diritto, a norma dell'articolo 1456 c.c., il Contratto d'appalto stipulato e di aggiudicare l'Appalto Specifico al secondo concorrente in graduatoria sia nel caso in cui l'Appaltatore non provveda a sostituire il personale, ritenuto inadeguato, entro il suddetto termine, sia nel caso in cui le nuove risorse individuate dall'Appaltatore non ottengano l'approvazione del Committente secondo motivate giustificazioni.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto d'appalto, si debba provvedere per più di due volte alla sostituzione di personale non gradito, il Committente si riserva la facoltà di escludere l'Operatore Economico inadempiente dal confronto competitivo relativo al successivo Appalto Specifico.

L'Appaltatore, nel corso di esecuzione del presente Contratto d'appalto dovrà garantire di mantenere immutate le risorse individuate per lo svolgimento del servizio oggetto di gara, individuate ed accettate dal Committente, per un periodo non inferiore alla durata del presente contratto, fatte salve le assenze per motivi di ferie o malattia.

L'Appaltatore potrà variare le suddette risorse soltanto in caso di comprovate esigenze mediante comunicazione scritta da effettuarsi con almeno 20 (venti) giorni lavorativi di anticipo e previa approvazione del Committente, fermo restando che le risorse così sostituite dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti tecnici e professionali posseduti dal personale originariamente indicato, ponendo in essere, a proprio carico, tutte le azioni necessarie per un efficace passaggio di consegne.

Art. 12 Varianti in corso d'esecuzione

Non sono ammesse modifiche al contratto, se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al combinato disposto dell'art. 114, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nonché delle previsioni di cui al "Regolamento per l'acquisto in economia di forniture di beni e servizi" del Committente.

Art. 13 Penali

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante al Committente) od imputabili al Committente, qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente contratto, il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all'Allegato I del Capitolato Speciale – Requisiti Tecnici della PN 9/2015.

Il Committente può disporre la proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione; in ogni caso l'Appaltatore non può invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi titolo o natura.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) del

valore dell'importo del presente contratto, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Il Committente, in caso di applicazione di penali, procederà con l'addebito formale delle stesse attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti dell'Appaltatore – preceduta da comunicazione scritta di contestazione delle inadempienze e successiva controdeduzione dell'Appaltatore da presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa – ovvero avvalendosi della cauzione definitiva prestata a garanzia della corretta esecuzione del presente contratto d'appalto, in modo anche parziale, che dovrà essere di in volta integrata dall'appaltatore, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Nell'ipotesi in cui il Committente dovesse procedere all'applicazione di una delle penali previste al presente articolo, si renderà necessario procedere alla registrazione del presente contratto e, conseguentemente, saranno posti a carico dell'Appaltatore tutti i relativi costi (imposta di registro, imposta di bollo ed ogni altro onere necessario).

Art. 14 Obblighi e Responsabilità dell'Appaltatore

Art. 14.1 Nei confronti del Committente

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidatigli con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento del servizio oggetto del presente contratto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.

L'attività dell'Appaltatore non dovrà provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Committente, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Committente stesso al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Committente medesimo.

L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto. L'Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Committente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza,



imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dal Committente stesso.

L'Appaltatore assicura inoltre che il Committente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.

L'Appaltatore è altresì tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità disciplinati dalla Legge n. 136/2010 recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia*", come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazioni, con la Legge n. 217/2010.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Committente, fatta salva l'eventuale risoluzione del presente contratto, ha diritto di richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 14.2 Nei confronti del personale dipendente

L'Appaltatore dovrà rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali, nonché dai Contratti Collettivi di Lavoro, assumendone gli oneri relativi.

L'Appaltatore regolerà, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei Contratti Collettivi citati e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano l'Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i Contratti Collettivi di Lavoro o abbia receduto dalle stesse.

In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati, il Committente provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all'Appaltatore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale). Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell'Ispettorato che l'Appaltatore sia in regola con i propri obblighi.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, il

FIRMATO IN Originale

CSI-PIEMONTE

FIRMATO IN Originale

R.T.I. SCAL Consulting S.r.l.



Direttore dell'esecuzione invita per iscritto quest'ultimo a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni; nel caso di formale contestazione, il medesimo Direttore dell'esecuzione provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro ai sensi degli articoli 39 e 40 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, con la Legge n. 133/2008 e secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 9 luglio 2008.

L'Appaltatore si riserva di richiedere in visione l'originale del sopra citato documento.

Art. 15 Subappalto

Per l'erogazione del servizio oggetto del presente contratto è ammesso il ricorso al subappalto nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara d'Appalto relativa all'Accordo quadro ha dichiarato l'intenzione di far ricorso al subappalto così come previsto dall'Accordo Quadro e in ottemperanza a quando stabilito dall'art. 118 del D. Lgs n. 136/2006 e s.m.i..

Art. 16 Referenti

La natura del servizio oggetto del presente contratto presuppone una stretta connessione tra l'Appaltatore e il Committente.

A tal fine, l'Appaltatore designa quale Referente Unico del Servizio nei confronti del Committente Dario Rocci.

Il Committente designa per la gestione dei rapporti con l'Appaltatore Annalina Vitelli e Angela Carzedda.

Art. 17 Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Committente designa quale Direttore dell'esecuzione del presente contratto la D.ssa Enrica Maria Valle.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto vigila sull'osservanza contrattuale adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle penali, cura il corretto svolgimento del servizio, appone il visto di controllo sulle fatture, propone la liquidazione a norma del contratto e di legge.

Art. 18 Comunicazioni relative alla documentazione contrattuale

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione della documentazione contrattuale, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle penali e le contestazioni

CSI-PIEMONTE
FIRMATO IN ORIGINALE

R.T.I. SCAI Consulting S.r.l.
FIRMATO IN ORIGINALE

dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo lettera, telegramma o telefax al Direttore dell'esecuzione del contratto. Le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto anche negli altri casi previsti dalla documentazione della procedura.

Il Committente si riserva di valutare, di volta in volta a seconda del contenuto della comunicazione, il mezzo di trasmissione più idoneo da utilizzare. Nel caso in cui la comunicazione sia inviata via fax non seguirà l'invio della medesima mediante altri mezzi. Le comunicazioni relative a diffide ad adempiere, risoluzione del contratto e recesso saranno inviate anche mediante raccomandata a/r.

Eventuali contestazioni che l'appaltatore intendesse avanzare in merito ad una comunicazione ricevuta devono essere presentate al Direttore per l'esecuzione del contratto entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi, in mancanza di controdeduzione, che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione.

Art. 19 Comunicazioni all'A.N.A.C.

Il Committente comunicherà all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) tutti i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto riferiti all'Appaltatore previsti dalla Determinazione del Consiglio dell'Autorità n. 1 del 10 gennaio 2008 e dalle successive modifiche intervenute, come ad esempio la risoluzione, l'esecuzione gravemente errata, la violazione di norme di sicurezza del lavoro o di altri obblighi previsti dal contratto di lavoro, false dichiarazioni o contraffazione documenti.

Art. 20 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, così come definiti dall'art. 4 comma 1 lett. b) D.Lgs.196/03, forniti dall'Appaltatore è disciplinato dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, CSI-Piemonte informa, pertanto, di quanto segue:

- il trattamento dei dati personali ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali; i dati personali sono e saranno trattati sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, a tutela e garanzia della riservatezza dei dati forniti, in modo da ridurre al minimo la soglia di rischio di accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 31 ss del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dall'Allegato B allo stesso decreto;
- i dati personali raccolti saranno utilizzati per adempiere agli obblighi legali, amministrativi, fiscali, contabili e comunque per trattamenti esclusivamente derivanti dal rapporto contrattuale in essere; i medesimi dati saranno trattati da personale "Incaricato" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. h) del Codice Privacy previa adeguate istruzioni operative, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità suindicate;

- i dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dalle modalità dalla stessa previste;
- il Titolare del trattamento è CSI-Piemonte, con sede in corso Unione Sovietica 216, Torino;
- il Responsabile, per i soli trattamenti di dati necessari a consentire l'esecuzione degli adempimenti amministrativi connessi alla presente fornitura, è il Direttore degli Approvvigionamenti pro tempore. Per i restanti trattamenti di dati, i Responsabili competenti sono individuati sulla base dell'area organizzativa di appartenenza. L'elenco completo e aggiornato di tali Responsabili e delle rispettive funzioni può essere richiesto al Titolare scrivendo all'indirizzo e-mail privacy@csi.it <<mailto:privacy@csi.it>>;
- in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano, l'Appaltatore ha diritto ad ottenere le informazioni previste dall'articolo 7 del decreto in oggetto. Potrà avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (tra cui quelli di ottenere dal Titolare, anche per il tramite dei Responsabili o degli Incaricati, la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al Titolare, CSI- Piemonte Corso Unione Sovietica 216 Torino; e-mail: privacy@csi.it, tel. 011-3168111.

Art. 21 Tutela dei dati personali e riservatezza

L'Appaltatore ed i suoi ausiliari sono tenuti, nel corso dell'esecuzione del Contratto, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs.196/03 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché dall'allegato B al decreto indicato sull'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

L'Appaltatore si impegna a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza in conseguenza dell'esecuzione del Contratto d'appalto, vengano considerati riservati e come tali trattati.

L'Appaltatore assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al presente Contratto d'appalto, nonché la segretezza e confidenzialità della documentazione in generale del Committente o di suoi consorziati.

Al contempo, anche il Committente assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione in generale fornita dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di sicurezza ai sensi dell'art. 31 e seg. D.Lgs.196/03, mediante l'adozione di ogni misura idonea a prevenire i rischi di

distruzione o perdita dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Tali misure, minime e idonee, devono essere individuate e implementate sulla base della specifica natura e tipologia dei dati personali di titolarità dei Clienti del Committente e oggetto di trattamento da parte dell'Appaltatore presso qualsivoglia luogo in cui tale trattamento verrà svolto.

L'Appaltatore deve prestare particolare cura nelle operazioni riguardanti i dati personali sensibili che si rendesse necessario trattare al fine di dare esecuzione al presente Contratto.

Concordato con il Committente il regime operativo della sicurezza nell'accesso a dati e in ogni trattamento che si rendesse necessario ai fini del presente Contratto sulla base dei criteri e delle misure derivanti dalla normativa, dagli standard internazionali e dalle "best practices" in materia, è cura dell'Appaltatore restituire debitamente compilato il modulo "Tabella misure di sicurezza adottate" trasmesso dal Committente e contenente la tabella di autovalutazione sulle misure di sicurezza fisica, logica e organizzativa adottate, sottoscritta dal legale rappresentante (o da eventuale procuratore) e che deve essere validato dal Committente anteriormente all'inizio delle operazioni di trattamento dati.

Si intende ugualmente valida, in alternativa, la presentazione da parte dell'Appaltatore di analogo documentazione di sicurezza, debitamente sottoscritta, che deve comunque essere validata dal Committente.

Si rimanda al documento "Allegato 3 – Servizio di Accesso alla rete CSI-RUPAR tramite VPN SSL" in merito alle conseguenze della mancata o incompleta presentazione al Committente della tabella o alternativa documentazione di sicurezza.

Resta inteso che il modulo "Tabella misure sicurezza adottate" o analogo documentazione di sicurezza prodotta dall'Appaltatore e validata dal Committente devono considerarsi misure integrative delle Istruzioni relative al trattamento dei dati personali allegate al presente Contratto.

L'Appaltatore si impegna a individuare e comunicare al Committente - compilando l'apposito campo presente all'interno della "Tabella misure sicurezza adottate", oppure dandone evidenza nell'analogo documentazione di sicurezza - il nominativo del proprio "Referente del trattamento dati e sicurezza informatica", con funzione di interfaccia verso il Committente per tutti gli aspetti riguardanti la protezione, integrità e sicurezza dei dati personali trattati.

È cura del Referente di cui sopra:

- la consegna e l'aggiornamento - con cadenza annuale oppure prima della cadenza annuale, qualora dovessero intervenire modifiche - del modulo "Tabella misure sicurezza adottate" contenente l'autovalutazione o la consegna e l'aggiornamento della documentazione di sicurezza analogo. Le eventuali modifiche di detti documenti possono essere apportate anche previo contraddittorio con il Committente al fine della loro validazione;
- la cura dei rapporti con il Committente per tutti gli aspetti relativi al trattamento dei

dati e alla sicurezza informatica;

- il dovere di immediata segnalazione al Committente del verificarsi di eventuali incidenti di sicurezza.

In ogni caso, il Committente si riserva la possibilità di effettuare specifici audit, comprensivi degli eventuali sopralluoghi, aventi ad oggetto lo stato dell'arte delle misure di sicurezza implementate dall'Appaltatore a protezione dei dati trattati su incarico del Committente.

L'Appaltatore si impegna altresì a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza, sicurezza e confidenzialità, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. L'Appaltatore deve, anche in tale eventualità, assicurare al Committente che i dati e i materiali ricevano un livello di cura e protezione assolutamente idoneo a garantire i sopra accennati obblighi di riservatezza e sicurezza.

In particolare, l'Appaltatore è autorizzato ad accedere, visionare ed utilizzare i dati contenuti nel database – o in ogni caso messi a disposizione dal Committente o comunque acquisiti, appresi, visionati ai fini della realizzazione degli obblighi contrattuali – solo nella misura strettamente necessaria all'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, nonché nei relativi limiti quantitativi, qualitativi e temporali.

L'Appaltatore, quindi, nei confronti dei dati in qualsivoglia modo acquisiti in virtù del presente Contratto, è tenuto, sotto la propria responsabilità:

- a non utilizzare detti dati per fini diversi ed ulteriori da quelli dell'adempimento degli obblighi contrattuali, sia commerciali sia non commerciali, propri o di Terzi;

- a non comunicare e/o comunque a non rendere noti e/o non cedere a Terzi detti dati, né divulgarli in alcun modo né in qualsivoglia forma, nonché a non effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico riguardo a qualsiasi informazione relativa allo svolgimento del servizio.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;

- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultato dell'applicazione degli indici interpretativi alle basi di dati analizzate e/o utilizzate.

Tali doveri di riservatezza devono inoltre intendersi a tempo indeterminato.

Nel caso di violazione di tali obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto a rispondere di ogni eventuale danno eventualmente subito dal Committente – ivi inclusi eventuali danni di immagine *et similia* – e dovrà, inoltre, manlevare il Committente da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata da Terzi in conseguenza di tale violazione dell'obbligo di riservatezza.

Il Committente potrà sempre, nel caso in cui si verifichi una tale violazione, valutarne

discrezionalmente il grado di gravità: qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, il Committente avrà quindi la facoltà di risolvere con effetto immediato il Contratto.

Art. 22 Licenze Software

Con riferimento ai moduli software che saranno messi a disposizione per un utilizzo da remoto (accesso via VPN) e/o installati presso hardware dell'Appaltatore (congiuntamente, il Software) di cui il Committente è licenziatario, l'Appaltatore si impegna, alle condizioni e con i limiti di seguito precisati, ad utilizzarli esclusivamente nei limiti ed alle condizioni di cui alle specifiche licenze intestate al CSI-Piemonte, per lo svolgimento del servizio in oggetto, nell'interesse del Committente e nei limiti funzionali, organizzativi e temporali strettamente necessari.

In particolare, i moduli software dovranno nel caso essere installati su hardware identificato, sito presso l'Appaltatore (e/o, nel caso, il Subappaltatore), e non potranno essere copiati e/o trasferiti su macchine diverse, salvo diverso formale accordo con il Committente.

In linea generale, potranno avere accesso a detti moduli (installati presso hardware dell'Appaltatore e/o da questi acceduti via VPN) solo personale e collaboratori dell'Appaltatore, sempre e solo allo scopo di fornire al Committente il servizio in oggetto.

In caso di subappalto, l'Appaltatore dovrà imporre i medesimi vincoli precisati al presente articolo al Subappaltatore; inoltre, in caso di installazione presso hardware del Subappaltatore, anch'esso dovrà essere debitamente identificato e dovrà essere sito presso l'Appaltatore o presso il Subappaltatore e i moduli non potranno essere trasferiti su altre macchine.

L'hardware in oggetto dovrà essere di proprietà dell'Appaltatore (o, nel caso, del Subappaltatore) o concesso in leasing all'Appaltatore (e/o, nel caso, al Subappaltatore) o ai suoi dipendenti.

Con riferimento al software da installarsi presso hardware dell'Appaltatore, l'installazione dei moduli sarà effettuata a cura del Committente. Inoltre, nel momento in cui il rapporto tra Committente e Appaltatore si estinguerà (per compimento del servizio o per qualsiasi altro motivo), tutti i moduli saranno disinstallati sempre a cura del Committente: al proposito, quindi, l'Appaltatore (e, nel caso, il Subappaltatore) accetta e si impegna a permettere detta disinstallazione, nei termini che saranno in ciascun caso tecnicamente e organizzativamente più praticabili a seconda delle caratteristiche dell'hardware coinvolto.

Inoltre l'Appaltatore e/o il subappaltatore potrà avere accesso anche al Software reso disponibile via VPN – inclusi i moduli server corrispondenti ai moduli client installati – esclusivamente allo scopo, nei limiti e per il tempo strettamente necessario alla realizzazione del servizio in oggetto.

L'Appaltatore (e, nel caso, il Subappaltatore) avrà esclusivamente il diritto di utilizzare il

Software, nelle modalità fornitegli dal Committente, nell'interesse di quest'ultimo nell'ambito del servizio assegnatogli, né potrà utilizzare il Software per qualsivoglia altro scopo diverso dalla necessità di prestare il servizio oggetto del presente contratto e per il rispettivo tempo necessario.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti comportamenti sono vietati:

- copiare in tutto o in parte il Software;
- utilizzare il Software, o anche solo alcuni suoi moduli, a favore di terzi diversi dal Committente e/o utilizzarli per l'elaborazione di dati di terzi nell'interesse di soggetti diversi dal Committente;
- consentire a qualsiasi soggetto, diverso da quelli autorizzati ai sensi del presente articolo, di utilizzare, scrivere, modificare o avere in qualsiasi modo accesso al Software o anche solo ad uno o più dei suoi moduli, ovvero di svolgere attività di free form programming utilizzando in tutto o in parte il Software;
- indipendentemente dall'attività di disinstallazione a cura del Committente, conservare il Software, o copie di esso su qualsivoglia supporto, una volta terminato il rapporto con il Committente.

L'Appaltatore (e, nel caso, il Subappaltatore) accetta che i propri dati, nonché gli identificativi dell'hardware su cui i moduli sono stati installati possano essere comunicati al Titolare del software.

Inoltre, L'Appaltatore (e, nel caso, il Subappaltatore) accetta – ove il titolare del software decida di esercitare il proprio diritto di effettuare controlli in loco per verificare l'osservanza dei termini di licenza – di collaborare con il suddetto Titolare, permettendo l'accesso presso i propri locali e fornendo le informazioni pertinenti eventualmente richieste. Si precisa che in caso di detti controlli, il Committente riceverà idoneo preavviso di quindici (15) giorni lavorativi, provvedendo immediatamente ad avvisare l'Appaltatore (che dovrà nel caso provvedere a sua volta ad informare il Subappaltatore).

In caso di violazione dei suddetti vincoli da parte dell'Appaltatore e/o di un suo Subappaltatore, l'Appaltatore rimarrà responsabile di fronte al Committente e si obbliga a manlearlo da qualsiasi causa e/o richiesta danni connessa alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale eventualmente contestati in ragione dell'uso del software realizzato dall'Appaltatore e/o dal Subappaltatore.

Art. 23 Difformità e vizi

L'appaltatore aggiudicatario si impegna a fornire i servizi oggetto della presente procedura negoziata usando l'ordinaria diligenza, seguendo le regole della buona tecnica e con la necessaria diligenza commerciale.

L'appaltatore aggiudicatario è inoltre tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi come previsto dagli artt. 1667 e 1668 c.c.

Art. 24 Accesso ai locali

L'accesso dell'appaltatore e di suo personale ai locali del Committente, o di altre diverse sedi indicate dal Committente, potrà essere consentito ai soli fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente procedura negoziata. Il personale dell'appaltatore, anche in quest'ipotesi, continuerà ad essere gestito e diretto unicamente dall'appaltatore con esclusione di qualsiasi ingerenza e/o responsabilità del Committente. L'appaltatore indicherà, occorrendo, un suo preposto al proprio personale e referente nei confronti del Committente.

Art. 25 Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 297 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il Committente ha facoltà di risolvere il contratto, nei casi e secondo le procedure individuate – per le rispettive ricorrenze – dagli articoli 135, 136, 138 e 139 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, fatta salva l'applicazione delle penali già contestate.

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del presente contratto rispetto alle caratteristiche richieste, il Committente si riserva la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, entro il quale l'Appaltatore si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

In ogni caso, il Committente non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento, da parte dell'Appaltatore, dei maggiori danni subiti dal Committente.

Il Committente in fase di esecuzione del rapporto contrattuale, comunicherà all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici le violazioni contrattuali riscontrate in capo all'appaltatore.

Art. 26 Clausola risolutiva espressa

Il presente Contratto d'Appalto è risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- nel caso di subappalto non autorizzato dal CSI;
- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- nel caso di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di cessione di tutto o parte del Contratto d'appalto;
- nel caso in cui fossero emanati nei confronti dell'Appaltatore i provvedimenti di cui all'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali della gara europea n. 14/11 di cui alle premesse o l'Appaltatore non ottemperasse all'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- nel caso di mancata sostituzione delle risorse su richiesta del CSI a norma del precedente art. 11;
- in tutti gli altri casi di cui alla Documentazione di Gara e di cui al presente contratto, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

I casi elencati al precedente punto saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

- Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il CSI non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.
- Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto d'appalto. Il Committente avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

Art. 27 Esecuzione in danno

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del presente contratto per inadempimento del medesimo, nel caso di inadempienze gravi o ripetute o – eccettuati i casi di forza maggiore – in caso di omissione ovvero di sospensione, anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Committente, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate, ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno ed a spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali.

Nei casi di cui all'art 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., facendo salvo e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, potrà altresì avvalersi della procedura prevista dal medesimo articolo.

Art. 28 Recesso del Committente dal contratto

Il Committente potrà recedere dal presente contratto, dando comunicazione scritta con

un preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anche se sono iniziate le prestazioni. In tal caso, in deroga all'articolo 1671 c.c., l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare l'erogazione di tutte le prestazioni contrattuali.

Art. 29 Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere a Terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente contratto. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto si risolve di diritto.

Art. 30 Disciplina della cessione del credito

La cessione del credito, derivante dal presente contratto, è regolata ai sensi dell'art. 117 del D. Lsg. 163/2006 e s.m.i..

La notifica al Committente dell'eventuale cessione del credito deve avvenire pena la non opponibilità al Committente della stessa, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 31 Disposizioni antimafia

L'affidamento dei servizi oggetto della presente procedura negoziata è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. L'Appaltatore non dovrà essere stato destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

In caso di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, la società dovrà comunicare immediatamente al Committente ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% rispetto a quella comunicata prima della stipula del Contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187.

Il contratto, che verrà stipulato, si risolverà di diritto e sarà facoltà del Committente chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora nel corso di durata dello stesso, fossero emanati nei confronti dell'Appaltatore i provvedimenti di cui al primo comma o l'Appaltatore non ottemperasse all'obbligo di comunicazione di cui al secondo comma.

Art. 32 Controversie

In caso di controversie tra il Committente e l'Appaltatore, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto, le Parti possono ricorrere al procedimento dell'accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., applicabile, in quanto compatibile, ai contratti relativi a servizi e forniture.

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, il Committente si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione, così come disciplinata dall'art. 239 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Tutte le controversie tra le Parti, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo previsto dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e quelle non risolte mediante transazione, saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Torino.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 33 Spese

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti la stipula, l'eventuale registrazione e le imposte e tasse, ad esclusione dell'IVA, della documentazione contrattuale.

Art. 34 Osservanza Codice etico

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto dei Principi e Impegni Aziendali di CSI-Piemonte e del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della Società ai sensi del D.lgs. 231/01 in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori e del relativo Codice Etico.

A tale riferimento, i Principi e Impegni Aziendali di CSI-Piemonte, il Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della Società e il Codice Etico sono resi disponibili all'Appaltatore sul sito internet del CSI-Piemonte <http://www.csipiemonte.it>. L'Appaltatore avrà inoltre, in ogni momento, facoltà di richiedere alla Società la consegna di copia cartacea.

L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 231/01. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto Legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà il CSI-Piemonte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati al CSI-Piemonte quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo.



Art. 35 Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda alle norme del Codice Civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Letto, confermato, sottoscritto.

Torino, li 23-07-2015

IL COMMITTENTE

Il Direttore Generale

Ferruccio Ferranti

FIRMATO IN ORIGINALE

R.T.I.

SCAI Consulting S.r.l.

KPMG Advisory S.p.A.

System Evolution S.r.l.

FIRMATO IN ORIGINALE

Si approvano specificatamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. le clausole seguenti:

- Art. 9 Corrispettivo
- Art. 10 Fatturazione e pagamenti
- Art. 12 Varianti in corso d'esecuzione
- Art. 13 Penali
- Art. 14 Obblighi e Responsabilità dell'Appaltatore
- Art. 22 Licenze Software
- Art. 23 Difformità e vizi
- Art. 25 Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto
- Art. 26 Clausola risolutiva espressa
- Art. 27 Esecuzione in danno
- Art. 28 Recesso del Committente dal contratto
- Art. 29 Divieto di cessione del contratto
- Art. 32 Controversie
- Art. 34 Osservanza Codice Etico

R.T.I SCAI Consulting S.r.l./KPMG Advisory S.p.A./

System Evolution S.r.l.

FIRMATO IN ORIGINALE

